



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 361/14 S.N.

Roma, 11 aprile 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

**OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane una nuova circolare che crea
ulteriore confusione.**

Tale circolare va immediatamente revocata!!

Con nota del 29 marzo 2014, recante prot. 307/14 S.N., questa organizzazione sindacale COISP ha duramente contestato la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, datata 28.3.2014 e recante n. 333.A/9807.F.4/2085-2014, con la quale la stessa aveva inteso tornare sulla questione delle “Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici” creando solamente ulteriore confusione.

In precedenza, difatti, come rappresentato da codesto Ufficio del 2.8.2013 recante n. 557/RS/01/61/4166, la menzionata Direzione Centrale, con riguardo alle assenze di cui all’oggetto, aveva puntualizzato che era “possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto” e già questo, seppur di facile lettura, ha creato non poche interpretazioni a livello periferico ove ogni tanto spunta un fenomeno di troppo.

Adesso, invece, la “nuova” ministeriale richiama una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state dettate, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, e faceva tale richiamo ritenendo che “*l’elaborazione di tale documento risulta essere dettagliata e puntuale*” quando invece lo stesso – puntualizzavamo noi – può anche andar bene per le altre Pubbliche Amministrazioni ma non è per nulla esaustiva con riguardo all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed alle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro dei poliziotti.

Più in particolare, a fronte dei seguenti chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica

.... per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

abbiamo sottolineato che gli stessi sono assolutamente inadeguati per ciò che riguarda i poliziotti, il cui rapporto di lavoro non prevede “*permessi per documentati motivi personali*” né “*la banca delle ore*” mentre i “*permessi brevi*” sono limitati a sole 36 ore annue, oltre al fatto che non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero con ciò inficiando anche le esigenze di quei dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Stigmatizzavamo, pertanto, la leggerezza con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane aveva ritenuto “*dettagliata e puntuale*” la circolare della Funzione Pubblica, quando invece doveva, ad essa stessa in primis, risaltare l’assoluta mediocrità di tale circolare e, conseguentemente, l’opportunità di un intervento risolutivo piuttosto che formalizzarla nel territorio con le ovvie assurde ricadute ai danni dei diritti del personale.

Chiedevamo, in ultimo, un immediato intervento di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, finalizzato ad ottenere in tempi rapidi una ulteriore circolare (questa volta davvero chiara!) che evidenziasse le modalità con le quali i poliziotti possono assentarsi dal servizio per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Ciò in quanto ritenevamo e riteniamo che non sia nemmeno lontanamente supponibile che ai poliziotti venga negato il diritto a fruire compiutamente del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Ebbene, nell’attesa che la Direzione Centrale per le Risorse Umane si renda definitivamente conto della propria inadeguatezza e ponga rimedio a quell’assurda circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha inteso recepire con disarmante superficialità, trasmettendola poi a tutti gli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, abbiamo rilevato che fortunatamente nel territorio a ben pochi è sfuggito che sulla questione più di una cosa deve trovare chiarimento e soluzione.

Ovviamente non potevano mancare quei funzionari zelanti, coloro che solitamente sono più che restii a recepire i diritti del personale anche se tali diritti sono stati ben esplicitati dal Dipartimento della P.S. o persino direttamente dal Signor Capo della Polizia, mentre sono particolarmente pronti e velocissimi nel recepire una circolare che penalizza il personale!

Non sono tanti, per fortuna, ma particolarmente deleteri.

Uno di essi è il Dirigente della IV Zona Polizia di Frontiera di Udine, dott. Raffaele Pagano, il quale, vista la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, si è preoccupato immediatamente di puntualizzare agli uffici da esso dipendenti che il personale che opera nella sua “*giurisdizione*”, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, dovrà fruire dei “*permessi brevi*” previsti dall’art. 17 del d.P.R. 395/95 Conseguentemente il personale dovrà fare a meno dei diritti riconosciuti da una legge dello stato qualora per l’effettuazione di tali visite, terapie, etc.. abbisogna più della metà dell’orario di lavoro giornaliero (limite massimo del *permesso breve*).

Stante quanto sopra, si invita codesto Ufficio a voler intervenire con assoluta urgenza nei confronti della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché la stessa provveda a revocare immediatamente la circolare in questione prima che la stessa procuri ulteriori danni!!!

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP